

**OGGETTO: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri detenute alla data del 31 dicembre 2022.**

## **IL CONSIGLIO DEI SINDACI**

Richiamati gli articoli 15, 16 e 17 della L.P. 3/2006 come rispettivamente sostituiti dagli articoli 4, 5, 6 della L.P. n. 7 di data 6 luglio 2022 *“Riforma delle comunità modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022”*;

Dato atto che il Consiglio dei Sindaci è stato convocato dal Sindaco di Folgaria, in qualità di Sindaco del Comune di maggior consistenza demografica del territorio, il giorno 18 agosto 2022, in cui detto organismo ha designato all'unanimità il signor Isacco Corradi, Sindaco di Lavarone, alle funzioni di Presidente della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, giusta deliberazione n. 1 di medesima data ed ha preso atto della composizione del Consiglio dei Sindaci della Comunità, come da deliberazione n. 2 di medesima data;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio n. 11 dd. 29 settembre 2017 di Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
- la deliberazione del Consiglio n. 16 dd. 14 dicembre 2018 di ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute al 31 dicembre 2017;
- il decreto della Commissaria n. 11 dd. 23 dicembre 2020 di ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute al 31 dicembre 2019;
- il decreto della Commissaria n. 55 dd. 28 dicembre 2021 di ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute al 31 dicembre 2020;

Rilevato che la Comunità deve provvedere ad adottare un programma di razionalizzazione nei casi in cui le società partecipate ricadano nei presupposti per i quali la legge stessa, in recepimento di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ne impone la graduale dismissione;

Considerato che dette revisioni hanno portato a mantenere la partecipazione in quattro società: Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., Trentino Riscossioni S.p.A., Trentino Digitale S.p.A. (già Informatica Trentina S.p.A.), Azienda per il Turismo Alpe Cimbra Folgaria Lavarone Luserna Vigolana soc. cons. p. A.;

Considerato, altresì, che la Comunità, alla data del 31/12/2022, risulta avere, attraverso le società Trentino Riscossioni S.p.A. e Trentino Digitale S.p.A. e Consorzio dei Comuni Soc. Coop., una partecipazione indiretta anche nelle seguenti società:

- per Trentino Digitale S.p.A. una partecipazione in Centro Servizi condivisi Soc. cons. a r.l.,
- per il Consorzio dei Comuni Trentini una partecipazione in Cassa Rurale di Trento Soc. Coop., Federazione Trentina della Cooperazione S.C. e SET distribuzione S.p.A.;

Rilevato che le suddette società partecipate dai Comuni e dalla Provincia di Trento costituiscono un insieme di sistema perché erogano servizi comuni a tutti gli Enti pubblici della Provincia Autonoma al fine di uno sviluppo unico del territorio trentino;

Ritenuto che, oltre a tale presupposto che legittima l'operazione di partecipazione, la stessa rientra nell'ottica di applicazione di quanto ordinariamente richiedono gli articoli 3, 4, 5, comma 3, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 modificato dalla Legge 5 agosto 2022, n. 118 e dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che la Comunità, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- ✚ per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, avente ad oggetto:
  - a) produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. L.vo n. 50/2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D. L.vo n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016;
- ✚ allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...) tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, comma 3);
- ✚ qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, comma 7);

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale della Comunità, sempreché l'affidamento dei servizi in corso alle medesime società rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;


Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'1,80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. in parola, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 18, co. 3 bis 1, l.p. 1° febbraio 2005, n. 1 e dell'art. 24 co. 4 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii., la Comunità è tenuta, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalle norme citate;

Evidenziato che il quadro delle partecipazioni dirette ed indirette della Comunità, rilevato al 31 dicembre 2022, è leggermente variato rispetto alla precedente ricognizione di cui al provvedimento n. 55 dd. 28 dicembre 2021, per le seguenti società partecipate e nelle misure indicate:

- per il Consorzio dei Comuni Trentini la partecipazione passa da 0,51 a 0,54%;
- per l'APT Alpe Cimbra, da 1,36 a 1,28%, tenuto conto che l'Altopiano della Vigolana è entrato a far parte della APT Alpe Cimbra, con conseguente redistribuzione delle quote partecipative;

Rilevato pertanto che la percentuale di partecipazione della Comunità nelle società sopracitate è rappresentata come da tabella sottostante:



Visti i valori della produzione e dell'utile o perdita di esercizio delle società partecipate, come da schema allegato al presente provvedimento e rilevato che la Comunità ha istituito, da alcuni anni, il Fondo Rischio Perdite Società Partecipate che, ad oggi, non è stato tuttavia utilizzato;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 4 dd. 18 marzo 2015, al quale ha fatto seguito l'atto ricognitivo approvato con delibera del Consiglio n. 16 dd. 14 dicembre 2018, che ha costituito aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, del T.U.S.P. nonché i successivi provvedimenti adottati dalla Comunità;

Visti:

- il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 5 agosto 2022, n. 118 e dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.L. n. 138/2011 e s.m.i.
- la Legge 23 dicembre 2014 n. 190;
- la legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;
- la legge provinciale 6 luglio 2022, n. 7 "Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, e della legge provinciale per il governo del territorio 2015 "Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022";
- la legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19
- la legge provinciale 09 dicembre 2015, n. 18;
- la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, così come modificata con L.P. 13 novembre 2014, n. 12;
- la legge provinciale 1° febbraio 2005, n. 1;


- l'art. 14 dello Statuto della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 10 dd. 18.05.2011 ed aggiornato con analoga deliberazione n. 03 dd. 26 febbraio 2016;

Acquisito per attestazione nel presente decreto il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa e contabile, espresso dal segretario in assenza di responsabili di strutture amministrative;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
dott. Roberto Orempuller

## DECRETA

1. di approvare la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dalla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri alla data del 31 dicembre 2022, nelle percentuali e per le società rappresentate nella seguente tabella, nonché lo schema allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con i valori della produzione e l'utile o perdita delle singole società partecipate:



2. di dare atto che non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta dalla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;
3. di trasmettere il presente provvedimento a tutte le società partecipate della Comunità;
4. di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità di cui al D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, del Decreto correttivo pure sopra citato, che per facilità di lettura e di reperimento di questa ulteriore tra le innumerevoli norme da richiamare si riporta letteralmente: Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

5. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, al fatto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
- in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare all'Organo esecutivo della Comunità ai sensi dell'art. 183, comma 5, legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
  - straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199;
  - giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla notifica o dalla sua conoscenza, ai sensi della legge 6.12.1971, n. 1034.